

Informativa 12/2023

6 febbraio 2023

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Legge n. 197 del 29/12/2022 – Art. 54 bis D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in L. n. 96 del 21 giugno 2017

La Legge di Bilancio 2023 apporta alcune modifiche alla normativa relativa alle prestazioni occasionali diverse dalla prestazione di lavoro autonomo di cui all'art 2222 codice civile.

La prima novità consiste nell'aumento da 5.000 a 10.000 euro del limite massimo di compensi che ciascun utilizzatore (cioè azienda) può corrispondere per prestazioni occasionali svolte nel corso dell'anno civile (gennaio-dicembre)

Resta, invece, confermato il limite di 5.000 euro relativamente al compenso che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile e il limite di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Viene, inoltre, modificato il requisito soggettivo che garantisce la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale. Infatti, potranno usufruire di tali prestazioni i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il limite viene, dunque, esteso da 5 a 10 lavoratori.

In sintesi, da gennaio 2023, queste le condizioni di utilizzo:

- ❑ Datori di lavoro con forza occupazionale fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato
- ❑ Soglia massima di utilizzo delle prestazioni occasionali per l'azienda: 10 mila €.
- ❑ Soglia massima di reddito di ciascun prestatore occasionale: 5 mila €.
- ❑ La relazione tra azienda e lavoratore non può eccedere la soglia di 2 mila e 500 €

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.